

NORME E TRIBUTI

Le certificazioni uniche dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi introdotta dal Codice della crisi

GIUSEPPE RODIGHIERO
Ordine di Vicenza

Premessa

Nonostante il legislatore della riforma già dal 2015, con l'istituzione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia della Commissione "Rodorf" per elaborare proposte di riordino e di riforma delle procedure concorsuali, si sia adoperato per il riordino in modo organico ed unitario della materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, tarda ancora ad entrare in pieno funzionamento il nuovo sistema di diritto concorsuale.

Dal 14 febbraio 2019, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è passato quasi un anno e mezzo e tarda ancora ad entrare in pieno funzionamento detta riforma.

Da ultimo, con il Decreto "Liquidità", infatti, si è differita a settembre 2021 l'entrata in vigore della riforma in ragione delle ripercussioni economiche e finanziarie che l'epidemia sanitaria avrà nei prossimi mesi, non consentendo quindi condizioni di normalità nell'applicazione della stessa.

Nonostante questo rinvio, già dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Civile sancite dalla parte seconda del Codice della crisi, le disposizioni afferenti all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure ex articolo 356 del Codice in parola, come pure la disciplina dei gruppi contenuta negli articoli 284 e ss. del medesimo Codice.

Altresì, gli articoli 363 e 364, D. Lgs. 14/2019 dettano l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL di disciplinare entro 90

giorni dall'entrata in vigore degli articoli in commento, prevista anche in questo caso per il 16 marzo 2019, contenuti e tempistica per il rilascio di certificati unici, utilizzabili solo ai fini delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza di cui al predetto Codice, dai quali risultino i debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi.

Modalità di richiesta e rilascio della Certificazione dei debiti tributari

Con un po' di ritardo è stato pubblicato il 27 giugno 2019 il Provvedimento n. 224245/2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di certificato unico dei debiti tributari, quello per richiederlo, nonché le relative istruzioni.

Circa la richiesta da parte del debitore (o di un suo soggetto delegato), del rappresentante della società o del cancelliere del tribunale, il Provvedimento ne ha chiarito anzitutto le modalità di effettuazione, ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, oppure *brevi manu*, direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto d'imposta richiedente.

Il modello è contenuto nell'allegato "B" del Provvedimento in oggetto il quale, oltre ad elencare i dati che devono essere forniti obbligatoriamente nello stesso modello, chiarisce nelle istruzioni che "se la richiesta è presentata dal debitore è dovuta l'imposta di bollo e i relativi certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali".

In relazione alla richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione il certificato unico dei debiti tributari viene rilasciato con modello come risultante dall'allegato "A" del Provvedimento in questione. In esso trovano indicazione i debiti risultanti dall'interrogazione al sistema informativo dell'anagrafe tributaria relativi agli atti dai quali scaturisce il debito tributario, come gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione, le cartelle di pagamento.

Altresì, trovano distinta elencazione nel prospetto allegato al certificato

unico anche l'ammontare e lo stato della riscossione, alla data del rilascio del documento, di quei debiti tributari per i quali non sono decorsi i termini di pagamento, per i quali pendono i termini di impugnazione, oppure che sono riferiti ad atti che sono impugnati o collegati ad un atto presupposto impugnato, come pure a quei debiti tributari che sono riferiti a contestazioni definite dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate - Riscossione per le quali i debiti stessi non risultano ancora soddisfatti.

L'importo ivi indicato fa riferimento al dovuto per ogni tipologia di debito tributario, al netto degli interessi moratori previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi, e viene affiancato nel prospetto con l'indicazione di ulteriori dettagli quali, per esempio, la presenza di istituti definitivi di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di rateizzazioni in corso, degli importi sospesi in presenza di sospensioni amministrative o giudiziali.

La Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

D'altra parte, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 363, D.lgs.

14/2019, con Determina del Direttore Generale 30/2019 il 4 luglio 2019 l'INAIL ha pubblicato il proprio modello di Certificato unico debiti per premi assicurativi, illustrando il contenuto minimo del medesimo. In particolare, con riferimento a ciascun debito per premi assicurativi, il prospetto allegato al certificato conterrebbe l'importo residuo dovuto (non comprendente le sanzioni civili e le somme aggiuntive maturate dalla data di notifica della cartella di pagamento), quello affidato agli Agenti della Riscossione, la presenza di istituti definitivi di competenza degli Agenti della Riscossione, le rateizzazioni in corso,

gli importi sospesi *ex lege* o in forza di provvedimenti, l'importo oggetto di contestazione.

Non viene indicato nella Determina un modello di richiesta da parte del debitore o del cancelliere del tribunale, sebbene venga comunque chiarito che il termine per il rilascio del certificato unico sia di 45 giorni a decorrere dalla data della richiesta da parte dei direttori territoriali competenti sulla base della sede legale del debitore.

Occorre precisare, però, che la Determina dell'INAIL non è stata ancora approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, così come richiesto dall'articolo 363, comma 2, Codice della crisi anche per il modello dell'INPS di certificazione dei debiti contributivi, il quale, ad oggi, non risulta ancora essere stato pubblicato.

Conclusioni

Il legislatore della riforma, nell'introdurre i Certificati unici del debito tributario, contributivo e per premi assicurativi, da utilizzare nel solo ambito delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, ha inteso ridurre i tempi ed i costi per la ricostruzione di detti debiti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del debitore, che intende chiedere l'accesso ad una procedura, di depositare in tribunale, tra gli altri documenti, "un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi", così come previsto dall'articolo 39, comma 1, Codice Civile.

Probabilmente è proprio per tale motivo che il legislatore ha voluto prevedere l'entrata in vigore degli articoli 363 e 364 il 16 marzo 2020 (cfr. l'articolo 390, comma 2, D. Lgs. 14/2020) in luogo del 1° settembre 2021, sebbene si sia in attesa dei modelli di certificato unico predisposti da INPS ed INAIL definitivamente approvati dai Ministeri competenti, in un'ottica migliorativa dell'attività istruttoria nelle procedure concorsuali.




FOTO DI FAMIGLIA

Stavo rileggendo il libro *1984* in previsione di un prossimo editoriale, poiché avevo riscontrato molte analogie tra quanto scritto da Orwell nel 1947 e quanto sta succedendo nel mondo in questo momento storico, quando l'amico, collega ed ex redattore di Venezia de *Il Commercialista Veneto*, Luca Corrà mi ha mandato una email, con toni un po' preoccupati, invitandomi a leggere l'ultimo "Rapporto 2020 sull'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" preparato dalla nostra Fondazione (naturalmente ho seguito il suo consiglio).

Probabilmente pochi di voi avranno letto le 254 pagine della ricerca, però mi auguro che abbiate sfogliato le 25 pagine di sintesi della Fondazione o almeno apprezzato l'articolo a firma di Savino Gallo del 1° dicembre 2020 su Eutekne. Info, intitolato: "Sempre meno le nuove iscrizioni all'Albo dei commercialisti - Per la prima volta la sezione A fa registrare numeri negativi". Voglio quindi esporre alcune riflessioni sia per quanto riguarda gli iscritti, sia per quanto

di ADRIANO CANCELLARI



riguarda i redditi dichiarati dai colleghi.

Gli Iscritti

I commercialisti italiani iscritti all'Ordine nazionale al 1° gennaio 2020 erano 118 mila, ossia un commercialista ogni 510 abitanti, bambini e pensionati inclusi. In particolare, nelle regioni del Sud si è registrata la concentrazione più

alta: in Puglia, ad esempio, c'è un commercialista ogni 405 persone, in Campania ogni 411 e in Abruzzo ogni 412 (fonte: <https://www.agi.it/data-journalism/commercialisti-italia-6378876/news/2019-10-18/>). Il Rapporto della Fondazione rileva che nel 2014 i nuovi iscritti erano 1.178. Da allora c'è stata una costante riduzione di nuovi iscritti all'anno, fino ad arrivare ai soli 136 del 2019. Tale aumento, però, è imputabile interamente alla sezione B, quella relativa agli esperti contabili, mentre nella sezione A c'è stata una riduzione dello 0,1%. A ciò si aggiunge la consistente riduzione del numero dei praticanti, anch'essa una costante degli ultimi anni.

Torniamo al numero di iscritti: 118 mila. Guardiamoci intorno e osserviamo, ad esempio, i nostri omologhi d'Oltralpe: vediamo che in Francia ci sono solo 21.000 *Expert-comptables* e 22.000 società di *Expertise comptable* iscritti presso l'Ordine nazionale francese (fonte: <https://www.compta-online.com/les-chiffres-de-expertise-comptable-en-france-a0861>). Sotto questo punto di vista la nostra situazione, raffrontata con quella francese, poco si discosta da quella esistente tra avvocati transalpini e

avvocati cisalpini. Il Sole 24 Ore del 27/07/2020 ricorda che secondo gli ultimi dati pubblicati nello *Eu justice scoreboard 2020*, il nostro Paese è quarto nella classifica a 27 degli Stati Ue con il maggior numero di avvocati ogni 100mila abitanti: nel 2018 ne sono stati censiti 388 per 100mila abitanti. Per fare un paragone, la Francia ha 100 avvocati, sempre ogni 100mila abitanti (fonte: <https://associazionenazionaleforense.it/italia-quarta-in-europa-per-densita-di-avvocati/>).

E in Germania quanti commercialisti (*Steuerberater*) ci sono? Circa 88.500. E in Spagna? un numero analogo alla Germania, per non dire inferiore.

Quindi, se noi raffrontiamo il numero dei nostri iscritti con quello dei nostri omologhi che vivono in Paesi europei con popolazione simile o superiore alla nostra, notiamo una certa sproporzione. Sproporzione che diventa ancora maggiore se includiamo nel novero di « esperti contabili » nostrani anche i lapetisti e consulenti tributari vari (ricordiamo che in Francia ed in Germania hanno le esclusive che a noi mancano, come ben sapete).

Il motivo per cui siamo così numerosi ha ragioni storiche. In Italia, durante il boom economico e fino agli anni '80, c'è stato un proliferare di imprese di piccole e medie dimensioni, quando all'estero già nascevano i grandi gruppi aziendali. All'estero gli esperti contabili venivano regolarmente assunti nelle imprese e solo pochi tra loro intraprendevano la libera professione. In Italia, invece, le piccole imprese, per poter adempiere agli obblighi fiscali, contabili e amministrativi, visto che non potevano permettersi un consulente esperto alle proprie dipendenze, andarono alla ricerca di figure professionali autonome. Da qui iniziò la grande richiesta di commercialisti. Il culmine della

In questo numero

G. Rebecca Fondi, Sicav ed ETF, trattamento fiscale non razionale	2
A. Dobrilla Lo Standard GRI 207: TAX, la consapevolezza di interrelazioni tra tematiche fiscali	3
M. Posocco La vendita di terreni agricoli in Romania	5
A. Cecchetto, A. Allamprese Manes Rossi Il valore dell'innovazione negli Studi	7
A. Tiso La pianificazione del futuro del giovane professionista	8
C. Daniel Non torniamo al mondo di prima. Trasparenza come strategia aziendale	9
S. Danieli La revisione legale nel ciclo del Personale	11
G. Tomasin Le tre P del buon governo	12
A. De Luca Formazione, deontologia, antiriciclaggio, assicurazione professionale: ma poi nessuna esclusiva	13
LA BOCHA DE LEON Un approccio positivo al tyempo di Covid	14
A. Motta Mediare... in studio, azienda e tribunale	15
P. Monticelli IVA e G. V. P. (Fisco dal profondo Veneto)	16
G. Tomasin Ricordo di Enrico Gustarelli	17
G. Rodighiero Le certificazioni uniche dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi introdotta dal Codice della crisi	18
P. Lenarda Marsilio da Padova	19

L'INSERTO. A. Pesenato. Revisione legale e controllo qualità nell'accettazione del mandato: indipendenza, integrità e competenza professionale